

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

47/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

La circolare ministeriale concernente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente (legge 3 agosto 2009, n. 102)	2
La nozione di “concessione di servizi” secondo la Corte di Giustizia Europea (Sez. III, 10/9/2009 n. C-206/08)	4
Autorità per i Lavori Pubblici: Finanza di progetto, un nuovo strumento di analisi per valutare l'esecuzione delle opere in partenariato pubblico-privato	4
Cessione a titolo gratuito di personal computer portatili dismessi dalla Agenzia delle Entrate a favore di scuole, enti di volontariato ed Enti Pubblici	5
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 250/E Imposta di bollo – Rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro	6
E' operativo il “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali” per il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale	6

La circolare ministeriale concernente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente (legge 3 agosto 2009, n. 102)

A seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, sono parzialmente mutate le condizioni per l'esercizio del potere di recesso unilaterale del rapporto di lavoro (da parte dell'amministrazione) al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.

Le modifiche normative apportate dalla l. n. 102 del 2009 hanno riguardato fondamentalmente i seguenti aspetti:

- l'ambito soggettivo di applicazione, quanto ai dipendenti interessati;
- il carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio;
- il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà;
- il momento in cui la facoltà può essere esercitata;
- la previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facoltà di risoluzione avviene nell'ambito dei poteri datoriali.

Il Ministero per la pubblica amministrazione, ha ritenuto pertanto necessario predisporre una nuova circolare esplicativa per quanto previsto dall' art. 17, commi 35 *novies e decies*, del decreto legge 78 come modificato in sede di conversione.

La circolare è al momento in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Ne anticipiamo di seguito i contenuti più rilevanti:

Le modifiche normative apportate dalla l. n. 102 del 2009 hanno riguardato fondamentalmente i seguenti aspetti:

1) L' ambito soggettivo di applicazione:

Nel nuovo testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che la disciplina si applica a tutto il personale dipendente compreso il personale dirigenziale, circostanza sussistente anche nella vigenza dell'originario art. 72 comma 11 (Circolare n. 10 del 2008), il quale faceva genericamente riferimento al "personale dipendente";

2) Il carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio:

A differenza del regime precedente, la normativa prevede ora la possibilità di un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo la legge vigente la risoluzione unilaterale può essere operata limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011. La facoltà può essere quindi esercitata sino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data.

La delimitazione dell'applicazione dell'istituto all'ambito temporale del triennio lo accomuna a quello dell'esonero dal servizio, disciplinato dal medesimo art. 72, evidenziandosi in tal modo il carattere sperimentale delle norme e strumentale rispetto all'obiettivo della riduzione del personale in servizio e degli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.

3) I requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà:

Il requisito fissato ora dalla legge per poter risolvere unilateralmente il contratto è quello dell'anzianità contributiva. In base al testo vigente, il recesso può essere esercitato dall'amministrazione nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto.

Per effetto della novella, viene reintrodotta la condizione dell'anzianità contributiva prevista dall'originaria disposizione di cui all'art. 72, comma 11. Viene con ciò modificato il regime precedente di cui alla l. n. 15.

4) Il diritto intertemporale:

L'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, intervenendo sul comma 11 dell'art.72 del d.l. n. 112 aveva sostituito il requisito dell'anzianità contributiva con quello dell'anzianità di servizio effettivo.

La l. n. 102, mediante la previsione dell'art. 17, comma 35-*decies* ha confermato l'efficacia degli atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e gli effetti da essi derivanti.

Debbono pertanto considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione dell'art. 72, comma 11, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. n. 15, nonché i preavvisi di risoluzione del contratto comunicati prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

In sostanza, per l'amministrazione che ha già provveduto in base al "vecchio" art. 72, comma 11, non sono necessari né la comunicazione di un nuovo preavviso né il decorso di un nuovo termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del preavviso già comunicato.

5) Il momento in cui la facoltà può essere esercitata:

L'art. 72, comma 11, come modificato, stabilisce ora che la facoltà di risoluzione può essere esercitata *"a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente"*.

In base alla norma, il verificarsi della condizione, ossia il compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva, rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la risoluzione può intervenire e pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo a quello del compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando che l'amministrazione deve aver comunicato il preavviso al dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo.

Stante la novella legislativa, deve quindi intendersi superata l'interpretazione fornita con la circolare n. 10 del 2008, legata alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui la facoltà in questione poteva esercitarsi solo in occasione del compimento del requisito contributivo.

6) L'esercizio della facoltà di risoluzione avviene nell'ambito dei poteri datoriali:

L'amministrazione esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale. Infatti, per il personale ad ordinamento privatistico il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto soggetto alle regole proprie del procedimento amministrativo quanto piuttosto ai principi tipici dei rapporti di lavoro privato

La nozione di "concessione di servizi" secondo la Corte di Giustizia Europea (Sez. III, 10/9/2009 n. C-206/08)

La Corte di Giustizia Europea è intervenuta a chiarire la nozione di "concessione di servizi" affermando che nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall'amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE.

Quanto sopra dal momento che il rischio di gestione corso dall'amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell'organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.

Autorità per i Lavori Pubblici: Finanza di progetto, un nuovo strumento di analisi per valutare l'esecuzione delle opere in partenariato pubblico-privato

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale un nuovo strumento che le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare per valutare la convenienza degli appalti svolti in partenariato pubblico privato.

Si tratta del Public Sector Comparator (PSC), strumento redatto congiuntamente con l'Unità Tecnica Finanza di Progetto (Presidenza del Consiglio dei Ministri) che contiene un metodo per determinare se la scelta di eseguire un'opera attraverso il partenariato pubblico-privato sia effettivamente la soluzione più efficace ed efficiente.

Il ricorso alla Finanza di Progetto, che si concretizza spesso in una concessione di costruzione e gestione, pone il problema di valutare, caso per caso, il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, la qualità dei servizi resi all'utenza ed i rapporti con le amministrazioni pubbliche

concedenti. L'attenzione si sposta inevitabilmente dal valore immobiliare dell'opera al suo valore funzionale.

Attraverso l'utilizzo dell'analisi dei rischi e del PSC, le amministrazioni possono meglio orientarsi nel processo di scelta tra l'esecuzione e gestione di una infrastruttura in PF e la realizzazione della stessa infrastruttura attraverso un appalto tradizionale.

Il PSC può essere utilizzato sia nella fase iniziale, in cui l'Amministrazione dovrà decidere se realizzare un'opera in PF o attraverso un appalto tradizionale, sia nelle fasi più a valle dove le offerte di operatori privati dovranno essere concretamente valutate.

Nel primo caso il PSC viene calcolato nell'ambito dello studio di fattibilità per alimentare il processo decisionale pubblico.

Nel secondo caso il PSC può essere utilizzato per confrontare le offerte presentate dai soggetti privati o valutare ex post la convenienza complessiva dell'operazione.

Cessione a titolo gratuito di personal computer portatili dismessi dalla Agenzia delle Entrate a favore di scuole, enti di volontariato ed Enti Pubblici

L'Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura per la cessione gratuita di apparecchiature informatiche, 134 PC portatili, non più idonei per il proprio utilizzo istituzionale, ma che possono essere ancora utili a scuole ed enti di volontariato.

Le richieste (massimo 10 PC portatili per ente richiedente) dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica ufficiotlc@pce.agenziaentrate.it dell'Agenzia delle Entrate a partire dalle ore 11:00 del giorno 5 ottobre 2009 e non oltre le ore 11:00 del giorno 16 ottobre 2009 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Tale modalità consentirà di certificare il mittente e l'ora dell'invio, che, a parità di altre condizioni, determinerà la graduatoria dei "vincitori".

L'assegnazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:

- 1) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari e istituti scolastici pubblici;
- 2) altri enti pubblici (enti locali, strutture sanitarie, forze dell'ordine, ecc.);
- 3) enti non-profit, appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):
 - associazioni ed enti iscritti nell'apposito registro associazioni;
 - fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
 - associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;

- altri enti e organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

A parità di soddisfazione dei criteri suddetti, l'assegnazione sarà effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 250/E Imposta di bollo – Rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro

Con risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo applicabile al rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari del cittadino dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

L'art. 10 comma 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, stabilisce che *"...i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (...) trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione»..."*.

La suddetta carta di soggiorno *"...ha una validità di cinque anni..."* (comma 4) e, il rilascio della stessa *"...è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento"* (comma 6).

Ciò posto, il termine *"gratuito"* utilizzato dal legislatore non integra una espressa previsione esentativa in materia tributaria, ma è semplicemente finalizzato a non far gravare sull'interessato l'intero costo del servizio che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio della carta di soggiorno.

Il regime di gratuità previsto dalla norma non vale a riconoscerne l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo.

In materia tributaria possono essere considerate esenzioni solo quelle che il legislatore qualifica e disciplina espressamente come tali, quale che sia il rapporto logico tra caso esentato e disciplina generale.

Sulla base di tale premessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, non essendo prevista alcuna esplicita norma esentativa da tale tributo, il rilascio della carta di soggiorno è pertanto, soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

E' operativo il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" per il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2009, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 17 luglio 2009 che prevede che ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2008, è concesso il rimborso delle spese sostenute per l'adozione.

L'ammontare delle spese rimborsabili è pari a:

- a) il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
- b) il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2009.

Bergamo, 21 settembre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord